

Memorandum di Intesa tra la Financial Services Authority e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa in merito alla cooperazione, consultazione e scambio di informazioni relativa al London Stock Exchange plc e a Borsa Italiana SpA

1. Il presente Memorandum di Intesa (di seguito Mdi) intende stabilire il quadro di riferimento nell'ambito del quale la Financial Services Authority e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa convengono di organizzare la propria cooperazione nell'esercizio dei rispettivi obblighi e poteri per la vigilanza del London Stock Exchange (LSE) e del Gruppo Borsa Italiana (BI) ferme restando le rispettive responsabilità di vigilanza.
2. Il presente Mdi non pregiudica né sostituisce alcuna Direttiva applicabile, né alcun accordo bilaterale o multilaterale già esistente tra i firmatari in materia di cooperazione e scambio di informazioni per scopi di vigilanza e di applicazione delle norme.
3. I firmatari (di seguito, le Autorità) sono:
 - La Financial Services Authority (FSA), Autorità di vigilanza del Regno Unito sui servizi finanziari e sui mercati, ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA).
 - La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) che è investita di poteri di regolamentazione e vigilanza sui mercati regolamentati ai sensi della Parte III del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza – TUF)

Principi Generali

4. Il presente Mdi è una dichiarazione di intenti per la consultazione, la cooperazione e lo scambio di informazioni in relazione alla vigilanza del LSE, una borsa riconosciuta ai sensi della sezione 290 del FSMA e del Gruppo BI, un operatore di mercato autorizzato ai sensi del TUF-Parte III, e le entità appartenenti al gruppo, inclusi i casi in cui sia coinvolto il London Stock Exchange Group plc (LSEG), una società di partecipazioni costituita nel Regno Unito in conformità e nei limiti delle leggi e dei requisiti che governano la FSA, la CONSOB, i mercati regolamentati e i sistemi di negoziazione gestiti in quelle giurisdizioni. La FSA e la CONSOB, inoltre, si impegnano, attraverso un dialogo continuo ed aperto, a considerare le implicazioni di natura regolamentare nei successivi livelli di integrazione delle attività regolamentate da LSE e dal Gruppo BI, inclusa la gestione dei mercati regolamentati e ogni altro sistema multilaterale di negoziazione (i "mercati gestiti" e ciascun "mercato gestito"). La cooperazione avverrà principalmente attraverso continue, informali consultazioni orali, nonché attraverso riunioni periodiche, richieste scritte ove necessario, ed ulteriori accordi di natura pratica che potranno essere definiti dalle Autorità.
5. Lo scambio di informazioni, la cooperazione e l'assistenza tra le Autorità ai sensi del presente Mdi saranno prestati a condizione di reciprocità e in conformità con la normativa e le direttive pertinenti e i poteri stabiliti dalla normativa vigente nel Regno Unito e in Italia.
6. Le disposizioni del presente Mdi non istituiscono obblighi giuridici vincolanti, né sostituiscono o limitano alcuna disposizione di legge o regolamento nazionale, inoltre non conferiscono direttamente o indirettamente a parti terze il diritto di ottenere, eliminare o escludere qualsiasi

informazione oggetto del presente MdI o di opporsi all'esecuzione di una richiesta di informazioni o di assistenza ai sensi del presente MdI.

7. Le Autorità si impegnano a verificare periodicamente il funzionamento e l'efficacia di questo accordo di cooperazione allo scopo, tra l'altro, di ampliare o modificare l'ambito di applicabilità di questo MdI, ove ciò dovesse essere ritenuto necessario in particolare nel caso in cui LSEG intendesse procedere ad ulteriori livelli di integrazione dei mercati gestiti.

Scopo delle consultazioni di vigilanza, della cooperazione e dello scambio di informazioni

8. La FSA e la CONSOB si impegnano ad incontrarsi periodicamente per identificare e discutere problematiche di interesse regolamentare per una o entrambe le Autorità che possano avere un impatto nell'altra giurisdizione o, se rilevante, sul gruppo nel suo insieme, e per identificare e discutere anticipatamente le implicazioni di natura regolamentare dei successivi livelli di integrazione dei mercati gestiti.
9. Le Autorità si impegnano a fornire, senza previa richiesta e per quanto possibile in anticipo, qualsiasi informazione che considerino possa essere rilevante per l'altra, tra le quali, a titolo di esempio, le informazioni riguardanti:
 - a. Qualsiasi cambiamento significativo del quadro normativo nazionale in materia di controllo e vigilanza di LSE, Gruppo BI o LSEG o dei mercati gestiti nella misura in cui ciò rilevi per l'espletamento dei compiti di vigilanza sul mercato gestito di competenza dell'altra Autorità ai sensi delle leggi e regolamenti applicabili;
 - b. Qualsiasi evento o sviluppo di cui siano a conoscenza che abbia o possa avere un effetto dannoso significativo sul mercato gestito nell'altra giurisdizione o in entrambi i mercati gestiti, come: guasti dei sistemi e delle procedure di compensazione degli ordini o per determinare la trasparenza dei prezzi; gravi difficoltà sul piano organizzativo, finanziario o operativo; indizi di abusi di mercato (di portata tale da avere un effetto dannoso significativo nella fiducia nei mercati gestiti).
10. Le Autorità intendono consultarsi regolarmente in merito agli sviluppi di carattere generale della vigilanza e della regolamentazione, e cooperare per coordinare i propri processi regolamentari di approvazione con riguardo alle decisioni che abbiano effetto su operazioni che riguardano i mercati gestiti. Gli ambiti soggetti al coordinamento includono, a titolo di esempio:
 - a. Modifiche allo Statuto o all'Atto Costitutivo del LSEG che possano avere effetti sul mercato gestito in una delle due giurisdizioni;
 - b. Alleanze, fusioni, partecipazioni incrociate a livello della società di partecipazioni;
 - c. Modifiche alla struttura proprietaria o agli assetti di governo del LSEG;
 - d. Eventi o sviluppi che abbiano o possano avere un effetto significativo sul funzionamento di un mercato gestito nell'altra giurisdizione o in entrambi i mercati gestiti, quali: cambiamenti significativi negli assetti nell'ambito dei quali il mercato gestito svolge le sue funzioni (es. esternalizzazione di funzioni rilevanti); cambiamenti significativi nelle

attività svolte; cambiamenti significativi nelle condizioni finanziarie del Gruppo BI, LSE o LSEG; cambiamenti nella struttura organizzativa e nelle strutture IT e nelle procedure di identificazione dei rischi;

e. Acquisto e cessione di partecipazioni che attribuiscono direttamente o indirettamente il controllo di LSE o BI, che comportino obblighi di notifica ai sensi della normativa di riferimento;

f. Altri cambiamenti significativi di LSEG rilevanti per i mercati gestiti.

11. Nella misura necessaria ad integrare le consultazioni orali periodiche e ad hoc, previa richiesta scritta, ciascuna Autorità si impegna a fornire all'altra Autorità la massima cooperazione possibile al fine di ottenere informazioni relative all'osservanza da parte di LSEG degli obblighi stabiliti nel relativo Statuto e Atto Costitutivo o ai sensi della legislazione o dei Regolamenti dell'Autorità richiedente. Tali richieste riguarderanno informazioni non altrimenti disponibili per l'Autorità richiedente.

12. Processo Decisionale Coordinato – Laddove il Gruppo BI, LSE o LSEG intendano armonizzare le regole dei mercati gestiti nelle due giurisdizioni, le Autorità lavoreranno congiuntamente allo scopo di coordinare i rispettivi processi di approvazione e agevolare lo sviluppo e l'applicazione di regole conformi, ove opportuno. Le aree per il coordinamento includono, tra l'altro, a titolo di esempio:

a. Armonizzazione delle regole di negoziazione nell'ambito dei mercati gestiti;

b. Armonizzazione delle regole per l'ammissione in qualità di membro dei mercati gestiti e per l'accesso diretto a tutti gli altri mercati;

c. Integrazioni future o fasi di ristrutturazione nei mercati gestiti che possano essere valutate e attuate dal LSEG; e

d. La creazione o chiusura di un nuovo mercato o di altri sistemi di negoziazione gestiti dal Gruppo BI o LSE che siano operanti nella giurisdizione della FSA e/o della CONSOB.

13. Funzioni Integrate – Nei limiti in cui LSEG, LSE e il Gruppo BI cerchino di integrare le funzioni dei mercati gestiti, le Autorità si impegnano a consultarsi al fine di sviluppare meccanismi di coordinamento per la vigilanza sulle funzioni integrate. Le aree nelle quali detti meccanismi possono essere sviluppati includono, a titolo di esempio, le funzioni relative alle tecnologie informatiche e le aree indicate nel precedente paragrafo 12, lett. (a) - (d).

14. Qualora LSEG sia o chieda di essere quotata o ammessa alle negoziazioni in un mercato gestito da LSE o dal Gruppo BI, ciascuna Autorità si impegna a fornire all'altra Autorità la più ampia cooperazione possibile al fine di ottenere informazioni relative alla osservanza da parte di LSEG dei propri obblighi, e, per quanto possibile, a consultare l'altra Autorità per coordinare qualsiasi azione rilevante per lo svolgimento dei compiti di vigilanza.

Richiesta di assistenza

15. Le richieste di assistenza devono essere formulate per iscritto, contenere informazioni sufficienti perché le informazioni richieste possano essere fornite, ed indirizzata alle persone indicate nell'allegato A. I riferimenti delle persone di cui sopra, che devono agire anche come persone designate in caso di urgenza o in situazioni critiche, devono essere aggiornati dalle Autorità ogni qual volta l'identità delle persone o i loro riferimenti cambino. Ove necessario ciascuna Autorità rispetterà i requisiti previsti dalle direttive comunitarie con riferimento alle richieste di cooperazione e scambio di informazioni.
16. In caso di urgenza, le richieste possono essere trasmesse in qualsiasi forma, anche oralmente, a condizione che vengano successivamente confermate per iscritto.

Riservatezza e uso consentito delle informazioni

17. Qualsiasi informazione o documento scritto ottenuto o visionato ai sensi del presente MdI è soggetto alle disposizioni in materia di uso consentito delle informazioni e di riservatezza di cui al Memorandum di Intesa Multilaterale del CESR e alle pertinenti disposizioni delle direttive.

Durata


18. Il presente MdI entra in vigore alla data dell'ultima firma in calce e continuerà ad avere effetto fino a quando non sarà risolto da una delle Autorità, con preavviso scritto alla controparte di 30 giorni.

Firmato il 13 Dicembre 2007 in inglese e in italiano

Da:



Lamberto Cardia
Presidente
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa



Callum McCarthy
Presidente
Financial Services Authority

**Allegato A
Referenti**

CONSOB

Nicoletta Giusto
Ufficio Relazioni Internazionali
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Via G.B. Martini, 3
00198 Roma, Italia
Tel: +39 06 8477277
Fax: +39 06 8477763
e-mail: n.giusto@consob.it

FSA

Jennifer Boneham
Equity Markets Team
Financial Services Authority
25 The North Colonnade
London
E14 5HS
United Kingdom
Tel: +44 207 066 1128
Fax: +44 207 066 1129
e-mail: jennifer.boneham@fsa.gov.uk